UNIONE REGIONALE DEGLI ORDINI FORENSI “ZALEUCO LOCRESE” DELLA CALABRIA

Al Ministro della Giustizia
On. Carlo NORDIO

Al Presidente del Consiglio Nazionale Forense
Avv. Francesco GRECO

Al Coordinatore dell’Organismo Congressuale Forense
Avv. Fedele MORETTI

Ai Presidenti degli Ordini Forensi

Oggetto: circolare del Ministero della Giustizia del 25 luglio 2026 (prot. DAG.25/07/2026.0153182.U) — termine per le opposizioni ai decreti di liquidazione ex art. 170 d.P.R. n. 115/2002.

L’Unione Regionale degli Ordini Forensi “Zeleuco Locrese” della Calabria denuncia l’inammissibile aggravio burocratico che, ancora una volta, viene posto a carico della categoria forense, già ampiamente vessata nell’esercizio della inderogabile funzione difensiva e di garanzia dell’effettività della tutela dei diritti, per effetto della circolare del Ministero della Giustizia del 25 luglio 2026 e delle prassi che ne sono seguite negli uffici giudiziari.

Per come ben noto, nella sua formulazione originaria l’art. 170 del Testo unico fissava un termine di venti giorni dalla comunicazione del decreto. Il d.lgs. n. 150/2011 ha eliminato quel termine, riconducendo l’opposizione al rito sommario di cognizione, e il vuoto è stato colmato dall’art. 702-quater c.p.c.: trenta giorni dalla comunicazione. Il meccanismo era semplice ed efficace. La cancelleria comunicava il decreto alle parti e al pubblico ministero; decorsi trenta giorni senza opposizioni, il decreto diveniva definitivo e il difensore poteva emettere la fattura elettronica e attendere il pagamento.

La riforma Cartabia ha fatto venir meno il presupposto su cui quell’equilibrio si reggeva. Abrogato il rito sommario e sostituito il richiamo con il procedimento semplificato di cognizione — che non conosce un termine speciale analogo e rimette l’impugnazione ai modi ordinari (art. 281-terdecies c.p.c.) — tornano ad applicarsi le regole generali degli artt. 325, 326 e 327 c.p.c.: **trenta giorni dalla notificazione oppure, in mancanza, sei mesi dalla pubblicazione**. È questa la lettura che il Ministero ha trasmesso agli uffici con la circolare del 25 luglio, richiamando anche la sentenza della Corte di cassazione n. 7430 del 2026.

Le conseguenze pratiche sono sotto gli occhi di chiunque frequenti le aule di giustizia. La comunicazione di cancelleria non fa più decorrere il termine breve. Il difensore che voglia ottenere in tempi ragionevoli la definitività del decreto è costretto a notificarlo a tutte le parti legittimate all’opposizione, pubblico ministero compreso e a depositarne poi la prova in cancelleria. Se non lo fa, deve attendere sei mesi prima di poter emettere la fattura e avviare il pagamento. In molti uffici, anche calabresi, la messa in pagamento viene ormai subordinata proprio a questa alternativa, con prassi peraltro difformi da un ufficio

all’altro e con un evidente ingolfamento delle cancellerie, chiamate a distinguere i casi di termine “breve” da quelli di termine “lungo” previa verifica delle notifiche, e degli ufficiali giudiziari, cui occorre rivolgersi quando la notifica telematica non è possibile.

Tutto questo per fronteggiare un contenzioso oppositivo che, nei fatti, è del tutto esiguo.

Il risultato contraddice apertamente le finalità di razionalizzazione e semplificazione che hanno ispirato la riforma del processo civile.

Non è pensabile che l’Avvocatura si trasformi in un corpo di messi notificatori, a proprio costo, per ottenere ciò che lo Stato le deve per aver assicurato la difesa a chi non può permettersela. **L’art. 24 della Costituzione non si attua soltanto ammettendo la parte al beneficio: si attua anche pagando chi la difende in tempi compatibili con la dignità della professione.** Il rischio concreto è che il ricorso al patrocinio a spese dello Stato si riduca, che diventi sempre più difficile trovare professionisti disponibili ad assumere queste difese e che, con esso, si comprima il diritto di difesa dei non abbienti, istituto pilastro del nostro ordinamento costituzionale e regola fondamentale dello Stato di diritto.

Si tratta, peraltro, di un rischio che l’Italia conosce bene. La Corte europea dei diritti dell’uomo, con la sentenza dell’11 dicembre 2025 (Prima Sezione, casi Diaco e Lenchi), ha già censurato il nostro Paese per i ritardi nel pagamento dei difensori dei non abbienti, ricordando che è richiesta *“una particolare diligenza nel pagamento del risarcimento dovuto agli avvocati assistiti dal gratuito patrocinio”*, in ragione del ruolo fondamentale degli avvocati in una società democratica e del ruolo essenziale del patrocinio nell’accesso alla giustizia.

Allungare ulteriormente quei tempi significa esporre lo Stato a nuove condanne.

Occorre, quindi, un intervento puntuale sull’art. 170 del Testo unico che restituisca all’opposizione una disciplina speciale ed espressa del termine, sottratta alle vicende del rito richiamato: **trenta giorni dalla comunicazione del decreto eseguita a cura della cancelleria a tutte le parti, pubblico ministero compreso**. È una modifica semplice da scrivere e di immediata applicazione, che fa dipendere di nuovo il termine da un atto dell’ufficio e non da un’iniziativa del difensore, consente ai decreti di stabilizzarsi in tempi certi e all’Erario di pagare presto quanto deve.

Per queste ragioni, l’Unione Regionale degli Ordini Forensi “Zeleuco Locrese” della Calabria

INVITA

il Ministro della Giustizia a:

1. promuovere, nel primo veicolo normativo utile e anche in via d’urgenza, la modifica dell’art. 170 d.P.R. n. 115/2002, fissando il termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione del decreto a cura della cancelleria a tutte le parti, compreso il pubblico ministero;

2. nelle more, impartire agli uffici giudiziari indicazioni affinché il decreto di liquidazione sia ritenuto immediatamente esecutivo e l’istruttoria delle pratiche di pagamento possa svolgersi anche in pendenza del

termine per l’eventuale opposizione, superando le prassi che subordinano il pagamento alla notifica a cura del difensore o al decorso dei sei mesi, ovvero, in difetto, a rivedere la circolare del 25 luglio 2026.

L’Unione Regionale invita altresì le istituzioni e le rappresentanze dell’Avvocatura in indirizzo a sostenere unitariamente queste richieste, perché il patrocinio a spese dello Stato torni a essere ciò che la Costituzione richiede: uno strumento effettivo di tutela dei diritti, e non un ulteriore fardello posto sulle spalle di chi quei diritti difende.

Reggio Calabria 16.10.2026

Il Presidente